

MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA

La **“legittima difesa”**, disciplinata dall'**articolo 52 del codice penale**, è una sorta di **diritto alla “autotutela”** che l'ordinamento giuridico italiano riconosce ad un cittadino nel caso in cui si ritrovi in una improvvisa situazione di pericolo imminente (per sé o per altri) da cui è necessario difendersi e non sia possibile rivolgersi all'autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo.

Periodicamente, episodi di cronaca cruenti alimentano il tentativo di alcune forze politiche di soffiare sul fuoco agitando il tema della sicurezza per guadagnare facili consensi. Un **tema delicato** come questo, che implica l'uso delle armi da parte di chi, minacciato, legittimamente rivendica la possibilità di difendersi in casa propria, richiede però un **grande equilibrio**, per assicurare questo diritto senza cadere su un piano privo di regole che rischierebbe di produrre una “licenza di uccidere” non accettabile in un paese civile come il nostro.

Tale equilibrio è stato perseguito dal Partito Democratico nel corso dell'iter alla Camera di questo **provvedimento**, che per garantire ulteriormente la posizione di chi esercita il diritto di autodifesa **interviene proprio sull'articolo 52 del codice penale** specificando che si considera legittima difesa la reazione ad una aggressione in casa, in negozio o in ufficio commessa **di notte** o all'introduzione **con violenza, minaccia o inganno**, e **sull'articolo 59**, che riguarda la **disciplina dell'errore**, stabilendo che la **colpa** di chi reagisce per autodifesa deve essere **sempre esclusa** quando l'errore è conseguenza del **grave turbamento psichico** causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione.

Naturalmente, proprio per evitare ogni tipo di arbitrio o anche “che possano consumarsi veri e propri omicidi dolosi, in ambito familiare, magari premeditati e ‘mascherati’ da legittima difesa”, il provvedimento prevede che debba esservi, “in ogni caso, la **valutazione del caso concreto** da parte del **giudice**”, come ha sottolineato il relatore del PD David Ermini.

Sempre per iniziativa del PD, e in particolare del capogruppo in Commissione Giustizia Walter Verini, per chi viene prosciolto o archiviato nei casi di legittima difesa viene riconosciuto il diritto al **rimborso delle spese legali sostenute**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) “Modifica agli articoli 52 e 59 del codice penale in materia di legittima difesa” AC 3785 A/R-bis e abb. – relatore David Ermini (PD) – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

COME FUNZIONA L'ISTITUTO DELLA LEGITTIMA DIFESA

L'istituto della **legittima difesa** si colloca tra le cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento nella necessità di **autotutela della persona** che si manifesta nel momento in cui, in assenza dell'ordinaria tutela apprestata dall'ordinamento, viene riconosciuta entro determinati limiti una **deroga al monopolio dello Stato** dell'uso della forza.

La disciplina della legittima difesa è contenuta, come detto, nell'**articolo 52 del codice penale** e per la precisione nel **primo comma**, che stabilisce i **requisiti** in presenza dei quali è **esclusa la punibilità**. Tali requisiti sono: l'esistenza di un diritto da tutelare, proprio o altrui; la necessità della difesa; l'attualità del pericolo; l'ingiustizia dell'offesa; il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.

Mediante il riferimento all'articolo 614 del codice penale, la **legge n. 59 del 13 febbraio 2006** ha poi aggiunto all'articolo 52 dello stesso codice un **secondo** e un **terzo comma**, introducendo la cosiddetta "**legittima difesa domiciliare**" (o "legittima difesa allargata"), stabilendo il diritto all'autotutela non solo in un negozio o in un ufficio, ma anche in un domicilio privato.

A questo scopo è **autorizzato l'uso di "un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo"** per difendere "la "propria o altrui incolumità" o i "beni propri o altrui". In questo secondo caso, le **condizioni** sono che il reo non abbia desistito dall'azione illecita e che sussista il pericolo di aggressione.

In presenza di queste condizioni, è stata introdotta una sorta di presunzione legale del requisito di **proporzionalità tra difesa e offesa**.

L'**articolo 55 del codice penale** definisce invece il caso di un **eccesso colposo** della legittima difesa, che si verifica quando pur non essendoci la volontà di commettere un reato viene meno proprio il requisito della proporzionalità tra difesa e offesa, in base ad una errata valutazione colposa della reazione difensiva.

La **valutazione** dell'accaduto è **rimessa** così **al giudice**, che terrà conto di una serie di circostanze oggettive: l'esistenza di un pericolo attuale o di una offesa ingiusta, i mezzi di reazione a disposizione dell'agredito e il modo in cui ne ha fatto uso, il bilanciamento tra l'importanza del bene minacciato dall'aggressore e del bene leso da chi reagisce.

IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Partendo dal presupposto che il secondo comma dell'articolo 52 del codice penale dà già una importante e significativa risposta all'esigenza di tutelare chi si trova nella propria abitazione o attività commerciale, l'obiettivo della proposta di legge è quello di dare a questo soggetto **ulteriori garanzie**.

A tale scopo, dopo il citato primo comma dell'articolo 52 se ne inserisce un altro che specifica come si debbano considerare **legittima difesa** la **reazione ad una aggressione compiuta "in tempo di notte"** ovvero la **reazione in seguito all'introduzione** nei luoghi descritti dall'articolo 614 sempre del codice penale **usando violenza alle persone o alle cose** ovvero **con la minaccia o l'inganno**. Restano ovviamente fermi i criteri fissati al primo comma, a cominciare dall'attualità del pericolo e dal rispetto della **proporzione tra difesa e offesa**.

Insieme a questo, una **modifica molto importante** voluta in particolare dal relatore del PD David Ermini è quella che riguarda l'**articolo 59 del codice penale** (sulle "Circostanze non conosciute o erroneamente supposte", le cosiddette "circostanze putative"). Viene infatti aggiunto un comma in base al quale nella legittima difesa domiciliare è **sempre esclusa la colpa** della persona legittimamente presente nel domicilio che usa contro l'aggressore un'arma legittimamente in suo possesso: se l'**errore** si verifica in **situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica, per la libertà personale o sessuale**; se l'errore è **conseguenza di un grave turbamento psichico** e se questo turbamento è causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione. Se, insomma, in condizioni di forte stress emotivo si percepisce una situazione "putativa" che rientrerebbe in tal caso in quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 52 del codice penale, non vi può essere spazio per la responsabilità per eccesso di legittima difesa.

Un punto fondamentale, su cui il PD ha molto insistito, è che la **valutazione del caso concreto** spetta sempre e comunque **al giudice, escludendo ogni tipo di automatismo** e considerando l'iscrizione nel registro degli indagati non solo un atto dovuto, ma una garanzia per l'indagato.

Grazie ad un emendamento presentato dal capogruppo del PD in Commissione Giustizia, Walter Verini, è stato a tal proposito previsto il **risarcimento delle spese legali** per chiunque venga prosciolto o archiviato nei casi di legittima difesa (cosa che avviene oggi per il 90 per cento dei casi).

Tutto questo perché nel complesso lo **spirito del provvedimento** è racchiuso nell'esigenza di **garantire una legittima difesa anche putativa, tenendo insieme** da una parte il **diritto dei cittadini alla propria tutela** quando lo Stato non può intervenire tempestivamente e dall'altra l'**obbligo di non concedere a chiunque una sorta di "licenza di uccidere"** un essere umano perché ha commesso o ha tentato di commettere una violazione di domicilio, fuggendo quando avverte la presenza del proprietario. In questi casi sarà consentita la difesa, ma nei rigorosi limiti della proporzione, "presunta" solo in presenza dei requisiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 52 del codice penale.

ALLEGATO

La Camera dei deputati ha approvato, il 4 maggio 2017, la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato Ermini:

Modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale in materia di legittima difesa

ART. 1.

(Modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale)

52. Difesa legittima.

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma [Violazione di domicilio], la reazione a un'aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell'introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno.

Nei casi di cui al secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o la altrui incolumità;
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

59. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte.

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa quando l'errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.

ART. 2.

(Onorari e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità sono a carico dello Stato.

2. Per la liquidazione dell'onorario e delle spese di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 295.200 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio